

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6679 del 20/12/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013. SOCIETA' AGRICOLA CAIANO SRL . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA AZIENDA SITA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOCALITA' LE CORTI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6950 del 20/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013. SOCIETA' AGRICOLA CAIANO SRL . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOCALITA' LE CORTI.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

1. la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
2. con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la nota n. 27011 del 31.08.2018 (prot. Arpa n. 13341 del 03.09.2018) con cui il SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla Ditta Società Agricola Caiano srl chiedendo con la stessa il rilascio dei seguenti titoli:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
2. la nota Arpa del 11.09.2018 con la quale veniva comunicato che, per la verifica di correttezza formale dell'istanza, sarebbe stato necessario produrre alcuni documenti atti a dimostrare l'esclusione del progetto in esame dalle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi della legge Reg.le n. 4/2018;
3. la documentazione integrativa pervenuta con note del SUAP n. 32820 del 9.10.2018 (prot. Arpa n. 16655 del 22.10.2018), n. 32820 del 19.10.2018 (prot. Arpa n. 16655 del 22.10.2018) e n. 37257 del 18.11.2018 (prot. Arpa n. 18545 del 30.11.2018);

Appurato che:

- il progetto è relativo alla riattivazione di un allevamento di suini esistente, ristrutturato per lo svezzamento di suinetti e l'allevamento di magroni;
- in relazione ai dati progettuali, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base della Superficie Utile di Stabulazione (S.U.S.), risulta essere pari a 3387 capi così suddivisi:
 - ✓ scrofe/scrofette n. 217
 - ✓ magroncelli: n. 1026
 - ✓ suinetti (< 30 kg): n. 2144
- è stato prodotto un elenco di terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, disponibili per lo spandimento del liquame che verrà prodotto, aventi superficie complessiva pari a Ha 73.83.10, tenuto conto che il progetto è strutturato per una potenzialità massima di 985 ql di peso vivo e che, pertanto, è verificato un rapporto di 13,34 ql di p.v./ha, inferiore alla soglia prevista dall'Allegato B.2.5 della L.R. 4/2018 in relazione alla verifica di assoggettabilità alla VIA (screening);

- le uniche emissioni convogliate sono costituite da impianti termici a servizio delle stalla della potenza complessiva di 98 kW, rientranti tra gli impianti scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto non sono soggetti ad autorizzazione in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del decreto stesso;
- le vasche 1 e 2 saranno dotate di copertura leggera, mediante installazione di un telo di materiale plastico;
- le acque reflue domestiche derivano da un servizio igienico annesso alla stalla utilizzato da un addetto e quindi con un carico organico generato pari a 0,5 A.E.;
- le acque reflue domestiche vengono trattate mediante un sistema, dimensionato per 2 A.E., costituito da un pozzetto degrassatore, una fossa Imhoff, un filtro percolatore anaerobico e un impianto di sub-irrigazione drenata;
- lo scarico di acque reflue domestiche recapita nel suolo mediante l'impianto di sub-irrigazione drenata;

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che nella seduta del 19/12/2018 – acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Società Agricola Caiano srl, per l'attività di "*svezzamento suinetti e magronaggio*" svolta nella azienda ubicata in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Località Le Corti, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19 dicembre 2018, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Società Agricola Caiano srl svolta nella azienda ubicata in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località Le Corti;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa;

1. di adottare, ai sensi dell'art.4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società Agricola Caiano srl (c.f. 02114540988) con sede legale a Manerbio (BS) via E. Fermi n° 2, per l'attività di "*svezzamento suini e magronaggio*" da svolgere nella azienda sita in Comune di Fiorenzuola d'Arda, loc. Le Corti (cod ausl 021PC002). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- e) devono adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare nel periodo estivo la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali;
- f) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- g) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- h) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a

- presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- i) dall' 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
 - j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti non può superare i due mesi;
 - k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento, con un preavviso di almeno 15 giorni;

3. di impartire per lo **scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito su suolo le seguenti prescrizioni:

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal pozzetto degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) relativamente all'impianto di sub-irrigazione si dovrà periodicamente controllare che non vi siano intasamenti, né impaludamenti superficiali, tenendo conto che l'acqua di falda (il cui livello dovrà essere controllato nel tempo) non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per l'irrigazione di prodotti "mangiati crudi";
- d) il pozzetto posto prima dell'immissione delle acque reflue nell'impianto di sub-irrigazione dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;

4. di impartire per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i le seguenti prescrizioni:

- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- b) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- c) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

5. di fare salvo che:

- a) i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- b) la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzi) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;

6. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento del digestato non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità

- Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.